

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 4 “Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni”

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 7 che prescrive in capo al Dirigente Generale l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato in G.U.R.S. n. 25 dell'1 giugno 2022;

VISTO il D.P.Reg. n. 728 del 17 febbraio 2025, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, concernente il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 concernente *“Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali”*;

VISTA la circolare n. 11 del 1° luglio 2021 della Ragioneria Generale della Regione recante *“Art. 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante <<Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale>>”*;

VISTA la circolare n. 17 del 10 dicembre 2021 della Ragioneria Generale della Regione recante *“Controllo contabile di cui all'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Integrazione alla Circolare del 1° luglio 2021”*;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 il quale prevede che *“tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati”*;

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025 n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2025-2027;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2025 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale dell'anno 2025;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede tra l'altro l'obbligo per i comuni assegnatari dei trasferimenti regionali di parte corrente di *“spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”*;

VISTO il comma 1*quater* dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii., il quale prevede che gli obblighi in materia di destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali con forme di democrazia partecipata non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato alla data del provvedimento di assegnazione e che le somme oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 sono ripartite in maniera proporzionale al trasferimento di risorse di parte corrente tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme da destinare con forme di democrazia partecipata ai sensi del medesimo articolo;

VISTO il D.D.G. n. 446 del 25 ottobre 2024, modificato con il D.D.G. n. 452 del 30 ottobre 2024 e dal ultimo modificato con il D.D.G. n. 295 del 6 giugno 2025, con il quale sono stati individuati i comuni e le relative penali, per complessivi 1.038.629,32 euro da applicare per mancato o parziale adempimento del sopra citato obbligo in relazione ai trasferimenti regionali destinati ai comuni per l'anno 2022;

VISTE le note prot. n. 11720 dell'11 luglio 2025 e n. 11975 del 17 luglio 2025 con le quali il Servizio 4 “Trasferimenti regionali agli Enti locali”, facendo seguito alla nota prot. n. 9687 del 6 giugno 2025, nel proporre il presente decreto, ha evidenziato la necessità di provvedere:

- 1) a rideterminare in complessive € 441,52, la penale già comminata al comune Bompensiere con il D.D.G. n. 446 del 25 ottobre 2024, modificato con il D.D.G. n. 452 del 30 ottobre 2024 e da ultimo modificato con il D.D.G. n. 295 del 6 giugno 2025, per inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii., di adottare forme di democrazia partecipata in relazione ai trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022;
- 2) a correggere l'importo della penale revocata al comune di Cusonaci con il predetto DDG n. 295/2025 pari ad € 13.113,58 e non ad € 13.133,58, come erroneamente riportato nel medesimo decreto;
- 3) a rideterminare, conseguentemente, l'ammontare complessivo delle somme da destinare ai comuni virtuosi in relazione al predetto obbligo in complessivi **€ 1.035.854,09**;

RILEVATO che a parziale modifica del D.D.G. n. 446 del 25 ottobre 2024, modificato con il D.D.G. n. 452 del 30 ottobre 2024 e da ultimo modificato con il D.D.G. n. 295 del 6 giugno 2025, è necessario provvedere a rideterminare in € 441,52 la penale già comminata al comune di Bompensiere, che aveva attestato tardivamente il totale o parziale adempimento dell'obbligo di destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali per l'anno 2022 con forme di democrazia partecipata;

RILEVATO, altresì, che è necessario rettificare l'importo della penale revocata al comune di Cusonaci, pari ad € 13.113,58 e non ad € 13.133,58 come erroneamente riportato nella Tabella allegata al DDG n. 295 del 6 giugno 2025;

RILEVATO che, conseguentemente, sono rideterminate in € 1.035.854,09 le somme spettanti, in attuazione del comma 1*quater* dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e ss.mm.ii., ai comuni virtuosi in relazione al medesimo obbligo;

per le motivazioni in premessa riportate

D E C R E T A

Art. 1

A parziale modifica di quanto disposto con il D.D.G. n. 446 del 25 ottobre 2024, come già modificato con il D.D.G. n. 452 del 30 ottobre 2024 e da ultimo modificato con il D.D.G. n. 295 del 6 giugno 2025, è rideterminata in € 441,52 la sanzione comminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii., al comune di Bompensiere per il parziale inadempimento dell'obbligo di destinare con forme di democrazia partecipata quota parte dei trasferimenti regionali per l'anno 2022.

Art. 2

Nella Tabella allegata al D.D.G. n. 295 del 6 giugno 2025, l'importo della penale revocata al comune di Cusonaci, erroneamente riportato in € 13.133,58, è sostituito con l'importo di **€ 13.113,58**.

Art. 3

Per effetto di quanto disposto con i precedenti articoli, a parziale rettifica di quanto disposto con il D.D.G. n. 446 del 25 ottobre 2024, come modificato con il D.D.G. n. 452 del 30 ottobre 2024 e da ultimo con il D.D.G. n. 295 del 6 giugno 2025, l'ammontare delle somme che i comuni per inadempimento all'obbligo di destinare con forme di democrazia partecipata quota parte dei trasferimenti regionali per l'anno 2022 sono tenuti a restituire per la successiva assegnazione ai comuni virtuosi in relazione al medesimo obbligo, in conformità a quanto previsto dal comma *1quater* dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii., sono rideterminate in complessivi **€ 1.035.854,09**.

Art. 4

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nonché per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione nel informatico del Dipartimento regionale delle Autonomie locali.

Palermo, 18 luglio 2025

Il Funzionario Direttivo
Loriana Muncibì

Il Dirigente del Servizio
Maria Teresa Tornabene

Il Dirigente Generale
Salvatore Taormina